

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
Provincia di Reggio Emilia

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 4, comma 3, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 35 e 37 del D. Lgs. n.33 del 2013 – Approvati con deliberazione di G.C. n. 52 del 26.06.2014

Parte Prima

Principi generali

1. *Premessa*

La finalità perseguita con il presente atto è quella di favorire l'attuazione uniforme da parte di tutti i Settori e Servizi Comunali degli obblighi di trasparenza recati in particolare dagli articoli 4, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 35 e 37 del citato decreto legislativo, individuando indirizzi interpretativi diretti ad illustrare le principali criticità applicative delle disposizioni.

Si è inoltre data, quando possibile, un'interpretazione di quanto previsto all'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n.33 del 2013, in merito alla tempestività della pubblicazione. Resta inteso che tutte le pubblicazioni dovranno essere realizzate in modo da rendere evidente la data di ultimo aggiornamento, anche in caso di utilizzo di porzioni dei documenti pubblicati.

2. *Importo economico preso a base di riferimento*

Si evidenzia infine, con riferimento all'importo economico che, ad esclusione delle fattispecie rientranti nell'art 26 del D.lgs. 33/2013, dove risulta espressamente previsto il limite superiore a € 1000 (mille euro), quale soglia obbligata per la pubblicazione del provvedimento di concessione del vantaggio economico riconosciuto, per tutti gli adempimenti rientranti negli altri articoli la mancata indicazione di un limite di importo comporta l'obbligo della pubblicazione indipendentemente dal valore economico dell'importo previsto nei provvedimenti amministrativi.

3. *Responsabili del Procedimento e Referenti della comunicazione*

Al fine di assicurare il più efficace svolgimento degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione obbligatoria di dati e informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune si precisa quanto segue:

- la pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33 del 2013 costituisce parte del procedimento amministrativo che rientra tra i compiti dei singoli responsabili di procedimento ovvero del soggetto titolare del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis della L. n.241/1990;
- i singoli responsabili di procedimento sono chiamati al rispetto dei tempi e delle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza atteso che l'attuazione di detti obblighi costituisce obiettivo trasversale comune a tutti i Settori del Comune, rilevante ai fini della valutazione delle prestazioni e della performance individuale dei Responsabili di settore e dei responsabili di procedimento;
- la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione obbligatoria di documenti, dati e informazioni sono inoltre fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

Ai sensi dell'art. 43 comma 3 del D. Lgs n.33 del 2013, i Responsabili di procedimento o, in loro sostituzione, i Responsabili di settore, sono pertanto tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione secondo le modalità e le specifiche tecniche previste all'Allegato A del D. Lgs. n.33 del 2013 e al presente documento.

Nel Comune di Sant'Ilario d'Enza, con provvedimento del segretario generale, veniva costituito il gruppo dei referenti della comunicazione ai quali, tra l'altro, veniva attribuito il compito dell'implementazione del sito internet e, quindi, anche della Sezione Amministrazione trasparente.

Nel provvedimento di individuazione sono indicati tutti i compiti e le modalità di implementazione del sito internet.

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita ai referenti della comunicazione per mancata o intempestiva implementazione della Sezione Amministrazione trasparente a fronte della mancanza o del ritardo nella trasmissione delle informazioni da pubblicare.

Resta fermo che ai sensi dell'art 43 commi 4 e 5 del D. Lgs. n.33 del 2013 l'eventuale omissione o incompletezza nell'assolvere agli obblighi di pubblicazione è rilevata dal Responsabile della Trasparenza che controlla e assicura la regolare attuazione degli obblighi di trasparenza e dell'accesso civico.

4. *Pubblicazione di documenti, informazioni e dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 4, comma 3*

Nell'art. 4 del D. Lgs. n. 33 del 2013, dedicato ai “Limiti alla trasparenza”, è stata prevista per le Amministrazioni pubbliche la facoltà di disporre la diffusione e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che esse non hanno l'obbligo legale di pubblicare – fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge – procedendo però alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Il Comune procederà, quindi, a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti ovvero i dati sensibili o giudiziari laddove la pubblicazione di dette informazioni non sia indispensabile rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. *Individuazione Responsabili di procedimento dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria*

I Soggetti responsabili delle pubblicazioni obbligatorie nella Sezione Amministrazione trasparente sono individuati nel Programma triennale della trasparenza.

Parte Seconda

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23, 26, 27, 33, 35 e 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013

1. *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 23*

DATI DI SINTESI			
Art.23	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Provvedimenti organi di indirizzo politico	Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Provvedimenti finali dei procedimenti di cui all'art 23 comma 1. Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e altre amministrazioni pubbliche	La mancata pubblicazione dei provvedimenti non incide sulla validità e l'efficacia dell'atto. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
Per ciascuno dei provvedimenti pubblicare dati e informazioni relativi a: 1) contenuto 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista 4) estremi riferiti ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento			
Provvedimenti dirigenti amministrativi/responsabili di settore	Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti	La mancata pubblicazione dei provvedimenti non incide sulla validità e l'efficacia dell'atto. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

		privati o con altre amministrazioni pubbliche	
Per ciascuno dei provvedimenti pubblicare dati e informazioni relativi a:			
1) contenuto			
2) oggetto			
3) eventuale spesa prevista			
4) estremi riferiti ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento			

Ambito di applicazione (art. 23 comma 1)

La disposizione si applica alle tipologie di provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dagli organi gestionali dell'Ente secondo le modalità di seguito indicate.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. a) dell'articolo 23 - “atti di autorizzazione e concessione” - si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti che costituiscono titolo per l'attribuzione di diritti o poteri che ampliano la sfera giuridica dei soggetti.

Per autorizzazione si intende l'atto dell'Amministrazione che rimuove gli impedimenti giuridici posti all'esercizio di diritti o poteri di cui il privato è titolare ovvero all'esercizio di una pubblica potestà.

Per concessione si intende l'atto con il quale l'Amministrazione attribuisce ai destinatari diritti o facoltà di pertinenza dell'autorità concedente.

In tale categoria si ricomprendono, ad esempio, le concessioni di beni demaniali e le concessioni di servizi di tesoreria che l'amministrazione, di norma, concede mediante procedure ad evidenza pubblica volte ad individuare il concessionario in possesso di adeguati mezzi tecnici ed economici.

Si precisa che nella tipologia di atti della lettera a) non rientrano quelli meramente interni rilasciati nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente con il Comune.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. b) dell'articolo 23 - “scelta del contraente” - si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti finali relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto appalti di acquisizioni di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di lavori anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dall'amministrazione. Si rinvia per una applicazione esaustiva degli obblighi di pubblicazione suindicati agli obblighi di pubblicazione cui le amministrazioni sono tenute ai sensi dell'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012 e dell'art. 37 del D. Lgs. n.33 del 2013 delineati nel successivo paragrafo 5.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. c) - “concorsi e prove selettive” - i documenti, le informazioni e i dati già esistenti nel sito istituzionale del Comune saranno organizzati secondo le specifiche previste nell'articolo 23 e le regole tecniche di cui all'allegato A del D. Lgs n. 33 del 2013. Al fine di assicurare una tempestiva informazione e la trasparenza di tutti i processi selettivi, il contenuto dispositivo degli atti finali verrà pubblicato, a seguito dell'adozione, sull'apposita sezione del sito Amministrazione trasparente.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. d) - “accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni” - appare indubbio

il rinvio alla categoria di atti di cui all'art. 11 (per gli accordi con i privati) e all'art 15 (per gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni) della L. n. 241 del 1990.

Si pensi a titolo esemplificativo agli accordi stipulati tra la Pubblica amministrazione e i privati aventi ad oggetto accordi integrativi ovvero accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi finalizzati al perseguimento di un pubblico interesse. In questi casi il contributo e la partecipazione dei privati può costituire un elemento rilevante per la promozione di interessi pubblici collegati alla promozione di obiettivi di maggiore sviluppo economico e di occupazione in determinate aree del territorio.

Modalità di attuazione (art. 23 comma 2)

La pubblicazione deve avvenire in elenchi semestrali distinti per gli atti adottati dagli organi di indirizzo politico e per gli atti adottati dai dirigenti/responsabili di settore con riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti elencati al comma 1. Il comma 2 dell'art. 23 così individua i dati e le informazioni che debbono essere pubblicati per ciascun atto contenuto nell'elenco:

- il contenuto;
- l'oggetto;
- l'eventuale spesa prevista;
- gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

In merito al "contenuto", si ritiene che esso coincida con il testo dell'atto ad eccezione dei provvedimenti finali di "scelta del contraente". Per tali provvedimenti "il contenuto dell'atto" coincide con gli obblighi di pubblicazione previsti all'art 1 comma 32 della L.n.190 del 2012 da pubblicare secondo le indicazioni definite nella deliberazione dell'AVCP 22 maggio 2013 n.26.

In merito ai "principali documenti contenuti nel fascicolo", si ritiene che tale locuzione indichi i documenti dai quali si evince la motivazione del provvedimento finale che si trovano citati nelle premesse dell'atto (oltre ad essere contenuti nel fascicolo relativo al procedimento). La pubblicazione deve in ogni caso essere limitata agli estremi identificativi documenti ritenuti più significativi.

Il comma 2 dell'articolo 23 prevede, inoltre, che la pubblicazione avvenga in forma di "scheda sintetica prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto". Al fine di coordinare le previsioni dei due commi dell'articolo 23, si dispone che le pubblicazioni avvengano in elenchi relativi alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno: entro due mesi da tali date sarà reso pubblico l'elenco relativo ai provvedimenti adottati nel semestre precedente con le relative schede.

2. *Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ed elenco dei soggetti beneficiari, previsti dagli articoli 26 e 27*

DATI DI SINTESI

Art.26	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Pubblicazione tempestiva	<p align="center"><u>Criteri e modalità</u> cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari</p>	<p>La pubblicazione dei criteri e modalità ai sensi dell'art.12 della L.n.241/90 costituisce presupposto di legittimità dell'attività amministrativa</p>
		<p align="center"><u>Atti di concessione</u></p> <p>Per ciascun provvedimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nome dell'impresa o dell'ente e C.F. o nome di altro soggetto beneficiario; 2) importo del vantaggio economico corrisposto; 3) norma o titolo a base dell'attribuzione; 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo; 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 6) link al progetto 7) link al curriculum del soggetto selezionato 	<p>La pubblicazione dell'atto costituisce condizione legale per l'acquisizione dell'efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario</p>
<p>Elenco annuale (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni contributi sussidi e altri vantaggi economici.</p>			

A fini esemplificativi, si ritiene opportuno precisare che l'articolo 26 (rubricato "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati") individua gli atti soggetti a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, gli effetti della pubblicazione, nonché della sua omissione, incompletezza o ritardo, e i casi di esclusione per i dati identificativi delle persone fisiche.

L'articolo 27 (rubricato "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari") individua, invece, le informazioni da pubblicare.

Definizione dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle norme.

In via preliminare si richiama l'articolo 12 della L. n. 241 del 1990 avente ad oggetto "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici".

La norma stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Ne deriva che l'adozione dei provvedimenti amministrativi predisposti per l'approvazione di criteri, procedure, percorsi amministrativo-contabili per l'erogazione dei contributi ed in genere di vantaggi economici devono essere obbligatoriamente oggetto di pubblicazione quale presupposto legittimante l'attività amministrativa.

Al comma 2 dell'art 26 è disciplinato, invece, l'obbligo di pubblicazione delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da distinguere in due categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l'ambito oggettivo e/o soggettivo di applicazione.

a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese

Ambito oggettivo: qualunque forma di sovvenzione finanziaria comunque denominata.

Ambito soggettivo: solo atti che hanno come destinatari le imprese.

b) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della L. n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della L. n. 241 del 1990. La locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

Vi sono compresi:

- i contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l'attuazione di programmi (cui il pubblico ha interesse);
- gli atti di attribuzione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati

Si ritiene, invece, che in linea generale siano escluse dall'ambito di applicazione

dell'articolo 26 le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione.

L'articolo 12 della L. n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” e alla “attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”; tale formulazione, pur molto ampia, sembra, comunque, non ricomprendere le transazioni commerciali collegate a rapporti sinallagmatici. Si ritiene, altresì, che siano esclusi i meri trasferimenti di somme finalizzati ad assicurare l'attuazione di funzioni pubbliche, oggetto di trasferimento o delegate dal Comune ad altri Enti.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 26:

- i provvedimenti aventi ad oggetto compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali. In questo caso l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, all'interno delle sotto-sezioni di primo livello “consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dall'art.15 del D. Lgs. n.33 del 2013.
- Le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. In questo caso in applicazione dell'art. 37 del D. Lgs. n.33 del 2013 e dell'art.1 comma 32 della L..n.190 del 2012 le somme liquidate dall'Amministrazione, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse, sono pubblicate nella sotto-sezione di primo livello” Bandi di gara e contratti” del sito Amministrazione trasparente.”
- Gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni che – come detto – trovano invece disciplina all'articolo 23 lett. d) e in specifiche disposizioni del D. Lgs. n. 33 del 2013, relative ad esempio alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39).
- I pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in ragione degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di personale previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013 agli art. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Non costituiscono sovvenzione in quanto non determinano nessuna effettiva attribuzione di un vantaggio economico:

- i rimborsi di spese. Il rimborso spese è oggetto di pubblicazione se è previsto nella normativa vigente uno specifico obbligo di pubblicazione. Ad esempio l'art.14 comma 1 lett.c) del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici;
- risarcimenti di danni e provvedimenti di indennizzo. Tali atti non determinano alcuna effettiva attribuzione economica assimilabile ad un riconoscimento di un vantaggio economico da pubblicare ai sensi dell'art.26 del D. Lgs n. 33 del 2013.

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le persone, gli enti pubblici e gli enti privati.

2.1 Individuazione dell'atto o del presupposto che determina l'obbligo di pubblicazione e del momento in cui la pubblicazione deve avvenire

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 individuano due distinte sottosezioni all'interno delle quali

devono essere pubblicati i documenti, le informazioni e i dati relativi rispettivamente ai “criteri e modalità” e agli “Atti di concessione”.

Nella prima sottosezione si pubblicheranno i criteri e modalità cui il Comune si attiene per la concessione dei provvedimenti di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241 del 1990; nella seconda sezione si pubblicheranno le informazioni, i dati e il testo integrale dell’atto di concessione.

Per quanto riguarda la prima sottosezione, si procederà a pubblicare l’atto amministrativo che predetermina i criteri e le modalità di concessione sia che esso abbia natura regolamentare sia che abbia natura di provvedimento (avviso, bando ecc.). Esso dovrà essere pubblicato tempestivamente o comunque nei termini utili per garantire “accessibilità totale” e trasparenza delle informazioni relative sul sito istituzionale.

Per quanto riguarda la seconda sottosezione, si procederà a pubblicare il testo integrale dell’atto di concessione congiuntamente ad una scheda descrittiva che riporti le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 27, comma 1, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

2.2 Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

L’articolo 27 elenca le informazioni e i documenti che debbono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l’obbligo di pubblicità previsto dall’articolo 26:

- a) il nome dell’impresa o dell’ente ed i relativi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
- d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

In merito a tale documentazione si ritiene che:

- per l’individuazione del beneficiario occorre indicare la ragione sociale e i relativi dati fiscali se trattasi di impresa o ente ovvero il nome del beneficiario se persona fisica;
- per importo del vantaggio economico corrisposto deve intendersi l’ammontare dell’importo di spesa a carico del bilancio dell’Ente determinato nell’atto di liquidazione della spesa di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in attuazione di un provvedimento. Al fine di soddisfare la condizione prevista nella fattispecie in esame sarà necessario procedere sia alla pubblicazione del provvedimento di concessione con il relativo importo, sia delle risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione, sia infine degli atti eventuali che modificano l’importo iniziale riconosciuto per garantire l’aggiornamento tempestivo e la continuità dei dati a sistema. La data di pubblicazione dell’atto di concessione è l’elemento temporale da cui decorrono gli effetti dei provvedimenti di concessioni e attribuzioni superiori a mille euro. Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di

incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

- nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari senza la presentazione di un progetto, questo non deve essere acquisito ai soli fini della pubblicazione.
- nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sulla base di una domanda dell'interessato corredata da documentazione, l'individuazione di quale documenti debbano essere pubblicati deve prendere le mosse dall'individuazione della *ratio* ispiratrice della previsione normativa. In particolare, il link appare come la modalità più semplice ed immediata per creare un collegamento tra la pubblicazione e la fattispecie concreta ad essa connessa.

Per quanto riguarda la definizione di "progetto" si ritiene che ad essa siano riconducibili – e quindi debbano essere pubblicati – solo quei documenti che illustrano gli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è concesso, cioè gli elementi che ne consentono l'identificazione e che non sono protetti da diritto d'autore o da segreto professionale o industriale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che debbano essere pubblicati la relazione descrittiva degli interventi ed il relativo piano dei costi.

- Si ritiene infine che – qualora il beneficiario del vantaggio economico sia una persona fisica – si debba acquisirne il curriculum laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

Si ritiene che debba essere utilizzato, quale modello-tipo, il curriculum in formato europeo, fatto salvo quanto definito, in relazione a determinati procedimenti, da normativa speciale o da linee-guida applicabili.

Sarà pertanto necessario che i prossimi avvisi pubblici forniscano un fac-simile di curriculum idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati; non sarà richiesta l'informativa all'interessato in quanto i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge (art.13, comma 5 lett. a), del D. Lgs n.196 del 2003). Ai sensi dell'art 35, comma 1, lett. d) il Comune è tenuto a pubblicare preventivamente il modello europeo di curriculum, o diverso modello se richiesto, quale documentazione da allegare per l'assegnazione dei relativi provvedimenti, laddove necessario.

In tema di tutela della riservatezza, il comma 4 dell'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. L'articolo 27 stabilisce poi esplicitamente che debba essere pubblicato il codice fiscale soltanto dell'impresa e dell'ente beneficiario e non di altri soggetti; stabilisce cioè che non si debba pubblicare il codice fiscale delle persone fisiche.

2.3 Modalità di attuazione delle norme

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A) del D. Lgs. n. 33 del 2013 la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici deve essere organizzata sul sito istituzionale dell'amministrazione nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» in

una sotto-sezione di 1° livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” distinta a sua volta in due sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente “Criteri e modalità” (il cui contenuto rinvia all’articolo 26 c. 1) e “Atti di concessione” (il cui contenuto rinvia all’articolo 26 c. 2).

Il comma 2 dell’articolo 27 stabilisce che le informazioni devono essere riportate secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n.33 del 2013 e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco.

In proposito l’ANAC (ex Civit), con la propria deliberazione n. 50/2013, prevede che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell’importo, ordine alfabetico etc.). Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività dell’amministrazione, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell’Albo dei beneficiari che le amministrazioni devono istituire ai sensi dell’art.1 D.P.R. n.118 del 2000.

2.4 Superamento della soglia economica di mille euro

L’articolo 26 si applica soltanto alle “concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare”. La norma stabilisce che l’ammontare del vantaggio economico che determina l’obbligo della pubblicazione, al raggiungimento dell’importo complessivo superiore di mille euro, deve essere riconosciuto al medesimo soggetto beneficiario nel corso dell’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre di ogni esercizio finanziario di riferimento) indipendentemente dal titolo giuridico per il quale il vantaggio viene concesso/attribuito.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere, inoltre, che l’amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.33 del 2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Peraltro, tenuto conto che, in applicazione dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n.33 del 2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione di efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

2.5 Effetti derivanti dall’omessa o incompleta pubblicazione

In merito agli effetti della pubblicazione, il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che essa “costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali/responsabili di settore e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico”.

Le stesse regole valgono anche per i casi di pubblicazione incompleta.

2.6 Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati

Gli articoli 26 e 27 non contemplano espressamente gli atti di revoca o riduzione del vantaggio già concesso, né gli atti che modificano le informazioni o i documenti già pubblicati; l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo prevede però che i documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati e mantenuti aggiornati.

Pertanto qualora si proceda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dà atto delle avvenute modificazioni.

2.7 Decorrenza degli obblighi di pubblicità di atti di concessione

L'art. 8 del D. Lgs. n. 33 del 2013 prevede che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale. In particolare, essi sono pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

3. *Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'Amministrazione previsti dall'art 33*

DATI DI SINTESI			
Art.33	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Pagamenti per acquisti di beni, servizi e forniture	Da pubblicare con cadenza annuale	Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) Per acquisti di beni, servizi e forniture risulta necessaria la pubblicazione dei tempi medi di pagamento	La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

Ambito di applicazione e modalità di attuazione.

L'art.33 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicazione concernenti i pagamenti eseguiti per gli acquisti di beni, servizi e forniture. Con riferimento ad ogni esercizio finanziario, a cadenza annuale, il Comune procede all'analisi statistica dei tempi medi impiegati per l'esecuzione dei titoli di spesa.

Rientrano nel novero dell'elaborazione concernente l'indice di tempestività dei pagamenti le "transazioni commerciali" aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché quelle relative ai lavori pubblici.

Il Settore programmazione e gestione risorse, a chiusura delle operazioni contabili, fornirà e pubblicherà nell'apposita sezione per l'esercizio finanziario di riferimento il tempo medio impiegato per l'esecuzione dei pagamenti (Indice di tempestività dei pagamenti).

Indipendentemente dagli importi di spesa effettivamente corrisposti ai soggetti prestatori/fornitori, il sistema utilizzato deve consentire di ottenere, sia per forma di pagamento ordinaria eseguita con emissione di mandati di pagamento sia per quella relativa a spese in economia con il ricorso al pagamento per Cassa Economale, l'indicatore del tempo medio impiegato per le transazioni commerciali che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni, servizi, forniture e lavori.

4. *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati previsti dall'articolo 35*

DATI DI SINTESI			
Art.35	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Tipologie di procedimento	Da pubblicare tempestivamente	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento pubblicare le seguenti informazioni:</p> <p>1) descrizione sintetica</p> <p>2) principali riferimenti normativi</p> <p>3) dati relativi al responsabile dell'istruttoria, al responsabile dell'adozione del provvedimento finale</p> <p>3) eventuali pagamenti previsti e modalità per effettuarli</p> <p>4) modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative al proprio procedimento;</p> <p>5) termine finale di conclusione del procedimento e altri eventuali termini procedurali rilevanti;</p> <p>7) casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero in cui il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso;</p>	<p>La mancata pubblicazione dei dati non incide sulla validità e l'efficacia degli atti dell'amministrazione.</p> <p>La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza</p>

		<p>8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale;</p> <p>9) nome del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia</p> <p>10) eventuali servizi on-line</p> <p>11) eventuali indagini di customer satisfaction</p>	
Art.35	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Tipologie di procedimento	Da pubblicare tempestivamente	<p>Per i procedimenti ad istanza di parte, pubblicare le seguenti informazioni:</p> <p>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi facsimili per le autocertificazioni;</p> <p>2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze;</p>	<p>La mancata pubblicazione di moduli o formulari non consente di rigettare l'istanza presentata utilizzando moduli o formulari diversi</p> <p>La mancata pubblicazione dei dati non incide sulla validità e l'efficacia degli atti dell'amministrazione</p> <p>La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza</p>

Ambito di applicazione

I procedimenti considerati ai fini della pubblicazione sono sia quelli attivati ad “istanza di parte”, sia quelli attivati d'ufficio, i quali abbiano rilevanza esterna in quanto si rivolgono a cittadini, imprese, altri soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Annualmente la Giunta comunale, con propria deliberazione, approva l'elenco dei procedimenti amministrativi afferenti a tutti i Settori comunali.

L'Allegato A del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede che i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 35 siano inseriti in un'apposita sotto-sezione denominata “Attività e procedimenti” dell'Area “Amministrazione trasparente”. Nella sotto-sezione sono distinti i dati relativi alle “Tipologie di procedimento”, di cui ai commi 1 e 2, e i dati relativi alle “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati”, di cui al comma 3.

Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 35

In base al comma 1 dell'art. 35, i dati da pubblicare per le tipologie di procedimento indicate sono i seguenti:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
 - l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- n) i risultati delle indagini di *customer satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

Precisazioni

Alcuni dati rispetto ai quali vige l'obbligo di pubblicazione meritano una serie di precisazioni circa la loro fonte.

a) Potere sostitutivo

Ove l'interessato al procedimento, non concluso nei termini previsti, attivi il meccanismo volto a superare l'inerzia amministrativa, si applica il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 9-bis e ss., L. n. 241/1990. Il Segretario generale, soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo, comunica tempestivamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, il nominativo del

responsabile inadempiente, per valutare l'avvio nei suoi confronti del procedimento disciplinare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.

Infine, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, **entro il 30 gennaio di ogni anno**, ha l'obbligo di comunicare al Consiglio e alla Giunta Comunale l'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione..

b) Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni

Particolare rilevanza assume inoltre l'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 per i procedimenti "ad istanza di parte". L'obbligo di pubblicazione in questo caso concerne le informazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza, la modulistica e i *fac-simile* per le autocertificazioni.

In relazione a ciò, è importante ricordare che il comma 2 dell'art. 35 vieta di richiedere l'uso di moduli o formulari non preventivamente pubblicati e di respingere l'istanza adducendone il mancato utilizzo. Sempre per effetto del comma 2, il Comune, ove non abbia pubblicato l'elenco completo della documentazione da allegare all'istanza, non può, neanche in questo caso, respingerla, ma è tenuta ad invitare l'interessato a fare le opportune integrazioni in un termine congruo.

c) Indennizzo

Con l'entrata in vigore dell'art. 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito nella legge 8 agosto 2013, n. 98, è stata introdotta la possibilità per gli interessati di richiedere all'amministrazione precedente l'indennizzo per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti amministrativi conclusivi dei procedimenti avviati su istanza di parte e finalizzati a dare avvio ad attività di impresa.

L'art. 28 del d.l. n. 69/2013 impone, altresì, l'obbligo per l'amministrazione di fare menzione del diritto all'indennizzo, delle modalità e dei termini per conseguirlo, sia nelle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti sia nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013.

Ulteriori obblighi di comunicazione previsti dal comma 3 dell'art. 35

Il comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevede ulteriori obblighi di pubblicazione riferibili alle "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati". Ai sensi della lettera a), il Comune, in qualità di "amministrazione certificante", deve pubblicare, (in un'apposita sotto-sezione della sezione denominata "Attività e procedimenti") i recapiti e la casella di posta elettronica certificata dell'ufficio responsabile delle attività volte a "*gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti*".

Va sottolineato inoltre che, per effetto del rinvio al citato art. 72 del D.P.R. n. 445, il Comune, in qualità di amministrazione certificante, deve pubblicare, nella medesima sotto-sezione "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati", le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli da parte delle amministrazioni

procedenti, nonché le modalità per la loro esecuzione. A tal proposito si fa rimando alla specifica deliberazione di giunta comunale pubblicata nella medesima sezione.

5. Obblighi di pubblicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 37

DATI DI SINTESI			
Art.37 D.Lgs n.33/13 e art 1 c.32 Ln.190/12	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Bandi di gare e contratti	Da pubblicare tempestivamente in formato tabellare creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali	<p>Per le procedure previa pubblicazione di bando di gara:</p> <p>a) avviso di preinformazione;</p> <p>b) avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria;</p> <p>c) avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria;</p> <p>d) avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria;</p> <p>e) avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria;</p> <p>f) bandi e avvisi per settori speciali;</p> <p>Per le procedure senza previa pubblicazione di un bando di gara: determina a contrarre</p>	<p>La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previste all'art.1 comma 32 L. n.190/2012 comporta l'applicazione da parte dell'AVCP delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art.6 comma 11 del Codice dei Contratti.</p> <p>L'AVCP trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Corte dei Conti una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso in tutto o in parte di pubblicare in formato digitale aperto le informazioni ex art.1 comma 32 della L.n.190/2012.</p>
<p>Per ciascuno delle procedure di affidamento:</p> <p>1) CIG</p> <p>2) Struttura proponente</p> <p>3) Oggetto del bando</p> <p>4) Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/ numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento;</p> <p>5) Aggiudicatario</p> <p>6) Importo di aggiudicazione</p> <p>7) Tempi di completamento</p> <p>8) Importo delle somme liquidate.</p>			

Art.1c. 32 L.n. 190/12	Informazioni relative delle procedure di scelta del contraente relative all'anno precedente <u>da pubblicare annualmente</u> in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.	Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.	La pubblicazione dei dati è oggetto di controllo della Corte dei Conti. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
L'amministrazione pubblica i dati e informazioni secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ex art.1 comma 32 della L.n.190/2012 adottate con comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013			

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

A seguito del trasferimento della funzione appalti all'Unione Val d'Enza, quest'ultima, in qualità di responsabile della procedura di gara, procederà alle pubblicazioni di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 nel proprio sito istituzionale. Il Comune procederà ad analoga pubblicazione su richiesta del Servizio appalti dell'Unione medesima.

Per quanto riguarda invece gli obblighi di pubblicazione previsti all'art.1 comma 32 della L. n. 190 del 2012, il Comune pubblica annualmente in formato tabellare le informazioni e i dati di ogni singola procedura di scelta del contraente di appalto pubblico e aggiorna tempestivamente dopo la sottoscrizione del contratto i dati e le informazioni sulle singole procedure di gara.

Più specificatamente, i singoli settori che provvedono all'espletamento delle procedure di gara pubblicano nella sotto sezione livello 1 "Bandi di gara e contratti" i dati e le informazioni sotto elencati in formato tabellare aperto per ogni singola procedura secondo le indicazioni operative previste all'art.3 della deliberazione n.26/2013 successivamente integrate dal comunicato del Presidente dell'AVCP a cui si rinvia per una esaustiva descrizione degli adempimenti previsti all'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune trasmette all'AVCP in formato digitale aperto le informazioni anzidette riferite alle procedure dell'anno precedente come indicato al comma 32 dell'art.1 della L. n.190 del 2012.

L'AVCP ha distinto gli obblighi di trasmissione delle informazioni e dei dati anzidetti sulla base dell'importo del contratto.

Gli obblighi di trasmissione all'AVCP delle informazioni di cui all'art.1 comma 32 della L.n.190/2012 si intendono assolti con le comunicazioni telematiche obbligatorie ai sensi dell'art.7 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici per i contratti di importo superiore ad € 40.000 e con le pubblicazioni sul sito web istituzionale del Comune delle informazioni indicate nella tabella su riportata per i contratti di importo inferiore ad €40.000.

Le comunicazioni inviate all'AVCP mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it devono essere conformi alle “specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012” definite nel documento della medesima AVCP. Nella mail di comunicazione anzidetta l'amministrazione deve riportare i riferimenti al codice fiscale della stazione appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni.

Ai sensi dell'art.37 comma 2 il Comune pubblica sul sito istituzionale, nella citata sottosezione “Bandi di gara e contratti”, anche la determina a contrarre di affidamenti di opere e lavori pubblici, forniture e servizi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (**art. 57, comma 6 del Codice dei Contratti**). Si ritiene che l'obbligo di pubblicazione ivi previsto si estenda a tutte le ipotesi di procedura negoziata non preceduta da bando ivi comprese le procedure di affidamento diretto.

Parte Terza

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14, 15, 22 e 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

1. *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico previsti dall'art.14 D. Lgs. n.33 del 2013*

L'art.14 del D. Lgs.n.33/2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

DATI DI SINTESI			
Art.14 D. Lgs. n.33/2013	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale regionale e locale	Entro 3 mesi dall'elezione o dalla nomina e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato dell'incarico	Ai sensi dell'art. 14 si pubblica: a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo b) curriculum c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; d) importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	Responsabilità a carico del soggetto inadempiente e/o del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni ai sensi dell'art.47

Ambito e modalità di applicazione

L'art.14 comma 1 del D. Lgs. n.33 del 2013 dispone la pubblicazione di dati e informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico relativi a:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

L'Ente pubblica in formato tabellare per ciascun componente l'organo di indirizzo politico i dati e le informazioni previste al comma 1 utilizzando formati di tipo aperto riportando, ove possibile, direttamente il documento - ad esempio il curriculum vitae.

I documenti contenenti atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali.

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione concernenti dati e informazioni relativi ai titolari di organi di carattere elettivo e di indirizzo politico, si fa rimando all'art 47 del D. Lgs. n. 33 del 2013.

2) *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza previsti dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 33/2013*

L'art.15 del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

DATI DI SINTESI			
Art.15 D. Lgs, n.33/2013	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti e Incarichi di collaborazione o consulenza	Entro 3 mesi dall'affidamento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Ai sensi dell'art. 15 comma 1 si pubblica: a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) curriculum vitae c) i dati relativi allo svolgimento dell'incarico o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;	
Incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e incarichi di consulenza o di collaborazione conferiti a qualsiasi titolo (comma 2)		Ai sensi dell'art.15 comma 2 si pubblica a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) curriculum vitae c) soggetti percettori; d) ragione dell'incarico; e) compenso erogato e) comunicazione alla	La pubblicazione dei dati di cui al comma 2 dell'art.15 e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art.53 comma 14 D. Lgs. n.165/2001 sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di incarico e per la liquidazione dei relativi compensi

		Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica	
--	--	--	--

Ambito di applicazione.

Sebbene gli obblighi di pubblicazione per le diverse categorie siano molto simili, è opportuno identificare cosa si intende, nell'ambito del Comune, con tali locuzioni:

- a) nella categoria "incarichi amministrativi di vertice" si ascrive l'incarico al Segretario generale;
- b) per incarichi dirigenziali si intende incarichi con attribuzione di ruolo dirigenziale e applicazione CCNL della dirigenza. Nella sottosezione "Posizioni organizzative" della Sezione "Personale", sono effettuate, invece, le pubblicazioni relative ai titolari di posizione organizzativa;
- c) nella categoria "incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso" sono ricompresi tutti gli incarichi che vengono affidati sulla base del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi a esperti esterni.

In relazione alla precedente lettera c), è opportuno precisare che gli **incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza** rientrano nella fattispecie del contratto d'opera, di cui agli articoli 2222-2238 del codice civile, costituendone tuttavia una categoria autonoma, quella delle prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dagli articoli 2229-2238 del codice civile.

Il contratto d'opera, in particolare, è caratterizzato, come risulta dalla definizione testuale dell'art. 2222 del codice civile, dall'assunzione dell'obbligazione diretta "*a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*". Tali sono i caratteri e gli elementi tipici anche del contratto d'opera intellettuale, fermo restando il comune riferimento all'assenza di un rapporto di subordinazione e con la precisazione che, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c., il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. L'esecuzione della prestazione intellettuale è regolata in maniera speciale soprattutto per due aspetti. L'uno è relativo al carattere personale dell'incarico assunto; l'altro è relativo all'espressa previsione di un collegamento tra il giudizio di responsabilità e l'ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Il carattere personale o fiduciario dell'attività professionale è connesso al fatto che il committente esige in tal caso un'attività qualificata, la quale rafforza la probabilità di giungere a una piena soddisfazione di aspettative altrimenti ben più incerte nell'esito. Di per sé un tale carattere non è incompatibile né con l'esercizio imprenditoriale dell'attività richiesta (art. 2238, comma 1, che rinvia agli articoli 2082 e ss.), né con la possibilità che il singolo professionista si avvalga di sostituti e ausiliari (art. 2238, comma 2, che rinvia agli articoli 2094 e ss.).

In base alla disciplina codicistica, quindi, il prestatore d'opera intellettuale autonoma deve essere una persona fisica, che opera in proprio o con l'apporto limitato di collaboratori, in assenza di un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, il quale di conseguenza non può esercitare il potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

Il contratto d'opera e quello di prestazione d'opera intellettuale, si distinguono dal contratto d'appalto, in quanto gli elementi qualificanti di quest'ultimo sono costituiti: a) dal compimento dell'opera o del servizio verso un corrispettivo in denaro; b) dall'assunzione di tale obbligo da parte di un imprenditore (appaltatore), ossia da parte di un soggetto che agisce in maniera autonoma rispetto al committente e a tal fine organizza i mezzi necessari a proprio rischio. L'elemento

principale che differenzia il contratto d'opera da quello di appalto è l'assenza nel primo dell'organizzazione imprenditoriale dell'attività necessaria ai fini del compimento dell'opera o del servizio. Infatti, nell'appalto l'obbligo della prestazione viene assunto da un'impresa che si vale di un'organizzazione di mezzi, ed è posta in secondo piano la prestazione del lavoro diretto dell'appaltatore.

In conformità all'orientamento espresso dalla CIVIT in data 17 settembre 2013 sono assimilati agli incarichi previsti ai commi 1 e 2 dell'art.15 del D. Lgs. n.33 del 2013, ai soli fini delle pubblicazioni, gli **incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'Ente** in relazione a singole controversie. In tal caso il Comune pubblica – ponendo a base di riferimento l'attuale agire amministrativo-contabile impiegato nella fattispecie in commento - i relativi dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale nella sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.

Per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, e di collaborazione e consulenza così come sopra definiti, previsti nella disposizione suindicata, i dati da pubblicare sono:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae del soggetto incaricato (in formato europeo);
- c) i dati relativi all'eventuale svolgimento, da parte del soggetto incaricato, di altri incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento da parte dello stesso di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza, ove pertinente, delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Tra i dati previsti per la pubblicazione il comma 2 menziona “la ragione dell'incarico”, che nel caso degli incarichi di consulenza e collaborazione si identifica con la scheda descrittiva dell'incarico stesso.

In relazione agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo, si ricorda l'applicazione, altresì, del D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)”.

Vale la pena precisare che la comunicazione fatta al Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, è, per espressa previsione di legge, semestrale. Tuttavia dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013, l'invio parrebbe da effettuare immediatamente a seguito dell'adozione del provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico da parte dell'Ufficio personale.

3) *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato previsti dall'art. 22 del D. Lgs .n.33 del 2013*

L'art. 22 del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

DATI DI SINTESI			
Art.22	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione	Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti pubblici	<p>Ai sensi dell'art 22</p> <p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del Comune o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuno degli enti pubblici in formato tabellare il Comune pubblica:</p> <p>a) la ragione sociale;</p> <p>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>c) la durata dell'impegno;</p> <p>d) l' onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>f) il risultati di bilancio;</p> <p>g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento</p>	Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore dell'ente pubblico da parte dell'amministrazione

		economico complessivo;	
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo-politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza			
Elenco delle società partecipate	Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare delle società partecipate dall'amministrazione	<p>Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. b) d. lgs. n.33 del 2013 si pubblica:</p> <p>Elencazione delle società di cui detiene quote di partecipazione anche minoritaria indicandone anche l'entità, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del Comune o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuna società in formato tabellare il Comune pubblica::</p> <p>a) la ragione sociale;</p> <p>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>c) la durata dell'impegno;</p> <p>d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari</p> <p>g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo</p>	Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore delle società da parte dell'amministrazione
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai			

componenti degli organi di indirizzo-politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza			
<p>Elenco degli enti di diritto privato in controllo pubblico</p>	<p>Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti di diritto privato in controllo pubblico</p>	<p>Ai sensi dell'art 22</p> <p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del Comune o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuno degli enti privati in controllo pubblico in formato tabellare il Comune pubblica::</p> <p>a) la ragione sociale;</p> <p>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>c) la durata dell'impegno;</p> <p>d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>f) il risultati di bilancio;</p> <p>g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo;</p>	<p>Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore dell'ente di diritto privato da parte dell'amministrazione</p>
<p>Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo-politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza</p>			

Ambito soggettivo di applicazione.

La prima categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dagli "enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati" dal Comune.

In assenza di una specifica norma di legge che attribuisca la qualifica di “ente pubblico” occorre verificare dallo statuto e dall’atto costitutivo dell’Ente se sussistono uno o più dei suindicati indici:

- a) la partecipazione pubblica alle spese di gestione;
- b) la partecipazione pubblica finalizzata alla nomina e alla revoca dei titolari degli organi direttivi e all’amministrazione dell’ente;
- c) l’esistenza di ispezioni e di accertamenti sulla regolarità della gestione;
- d) il controllo da parte della Corte dei conti sull’attività degli enti che ricevono sovvenzioni pubbliche.

Si rileva che nella categoria degli enti pubblici sono ricompresi anche gli enti pubblici economici, cioè quegli enti pubblici che non operano in regime di diritto amministrativo bensì in regime di diritto privato e hanno come oggetto esclusivo o principale della loro attività l’esercizio di un’impresa commerciale.

La seconda categoria di soggetti individuata dall’art. 22 è costituita dalle società di cui il Comune detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria. Per ciascuna di esse devono essere indicate l’entità della partecipazione, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell’amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate. Sono escluse dall’applicazione della norma le società quotate in mercato regolamentati.

La terza categoria di soggetti individuata dall’ art. 22 comma 1 lett. c) è costituita, invece, da enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Ambito oggettivo di applicazione

L’art. 22, in primo luogo, impone di pubblicare e aggiornare **con cadenza annuale** un elenco per ciascuna delle tre categorie sopra individuate. Per ogni ente pubblico o privato in controllo pubblico e per ciascuna società devono essere indicati:

“i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo”.

Per quanto riguarda l’indicazione “dell’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio comunale”, si ritiene che sia da intendersi l’ammontare finanziario complessivo risultante dalla sommatoria degli importi che figurano come pagamenti effettuati sia sul conto competenza che sul conto residui nell’annualità considerata. L’art. 22 impone infine di pubblicare e aggiornare sempre con cadenza annuale una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti individuati nelle tre categorie.

Modalità di attuazione

La pubblicazione degli elenchi e delle rappresentazioni grafiche, come appena specificato, avviene con cadenza annuale. Nella sotto-sezione 1° livello denominata “Enti controllati” saranno pubblicati le informazioni e i dati sopraindicati distinti nelle tre sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente “Enti pubblici vigilati”, “Società partecipate” e “Enti di diritto privato controllati” unitamente ad una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati.

Ai sensi dell’art.22 comma 3 è previsto inoltre che:

“nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15”.

Divieti connessi alla mancata o incompleta pubblicazione

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati dal primo comma dell’art. 22, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’Amministrazione in loro favore.

Come chiarito nella menzionata delibera della CIVIT n. 66 del 2013, al fine di mettere l’Amministrazione nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall’art. 22, l’art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013 pone in capo agli amministratori societari l’obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

4. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio previsti dall’articolo 30 del D.lgs. 33/2013.

L’art.30 del D.Lgs n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella presente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D. LGS. n.33/2013			
Art.30	TERMINE	CONTENUTO DELL’OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Beni immobili e gestione patrimonio	Pubblicazione tempestiva	<u>Patrimonio immobiliare:</u> informazioni identificative degli immobili posseduti <u>Canoni di locazione o</u>	La mancata pubblicazione dei dati non incide sulla validità e l’efficacia degli atti di gestione del patrimonio dell’amministrazione.

		<u>affitto:</u> canoni di locazione o affitto versati e percepiti	La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
--	--	--	---

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'articolo 30 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicità concernenti i beni immobili pubblici e privati posseduti dal Comune in qualità di titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale ovvero di un diritto personale. Esso si estende sia ai beni pubblici che di diritto privato; prevede inoltre obblighi di pubblicazione di informazioni concernenti i canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del D. Lgs. n. 33 del 2013, la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente deve essere organizzata nella sezione "Amministrazione Trasparente" in una sotto-sezione di 1° livello "Beni immobili e gestione del Patrimonio" distinta a sua volta in due sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Patrimonio immobiliare" (il cui contenuto rinvia alla prima parte dell'articolo 30) e "Canoni di locazione o affitto" (il cui contenuto rinvia alla seconda parte dell'art 30).